

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
Via CINQUANTA N. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Ai gentili clienti
Loro sedi

La deducibilità degli alimenti periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato

L'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge: i) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio); ii) nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n.7/E, rilevano anche gli accordi raggiunti: i) a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2014; ii) dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12 del DL 132/2014. Sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli. A tal proposito si ricorda che se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. I soggetti che deducono gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge devono indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme (art. 1 co. 63 della L. 27.12.2006 n. 296). Tuttavia, la mancata indicazione del codice fiscale del coniuge non può comportare l'indeducibilità dell'assegno, non essendo prevista dalla legge ma solo dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi (C.T.Prov. Bergamo 7.2.2012 n. 34/1/12).

Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato

A norma dell'art.10, comma 1, lett. a) del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile:

- di separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge n. 132 del 2014.

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA CINQUANTA N. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge.

La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157).

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

E' deducibile anche il cd "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato *'per relationem'* qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

La deduzione in parola non spetta per:

- ➔ le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1);
- ➔ l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata.
- ➔ le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

Gli assegni e le somme **sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo**.

Tali oneri deducibili devono essere riportati a rigo RP 22 indicando:

- ➔ in colonna 1 il **codice fiscale del coniuge**

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA CINQUANTA N. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



→ in colonna **2**, l'**importo degli assegni** corrisposti al coniuge.

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	1	2	,00
-------------------------	----------------------------	---	---	-----

Tassazione in capo al percipiente

Ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR, in capo al coniuge separato o divorziato percettore, l'assegno periodico costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Gli assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli (art. 52 co. 1 lett. c) del TUIR).

Nei confronti del coniuge separato o divorziato, gli assegni periodici spettanti hanno rilevanza reddituale anche se non sono materialmente percepiti per effetto dell'intervenuta compensazione (ris. Agenzia delle Entrate 15.6.2009 n. 157/E).

Non hanno invece rilevanza reddituale in capo al percettore:

- l'**assegno corrisposto in unica soluzione**;
- **gli importi degli adeguamenti periodici** che non sono deducibili dall'erogante;
- **gli assegni destinati al mantenimento dei figli**.

Scioglimento delle unioni civili

L'art. 1 co. 1-35 della L. 20.5.2016 n. 76 disciplina l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il co. 25 di tale legge stabilisce che alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, varie disposizioni della L. 1.12.70 n. 898 in materia di scioglimento del matrimonio, tra cui quelle riguardanti la corresponsione di assegni periodici.

La suddetta disciplina di deducibilità (art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR) e di imponibilità degli assegni periodici (art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR) deve pertanto ritenersi applicabile anche in relazione allo scioglimento delle unioni civili.

Cordiali saluti.